

ARPAT - Area Vasta Centro – Dipartimento del Circondario Empolese
Via Tripoli 18 – 50053 Empoli

Dati prot.: vedi segnatura informatica

cl. EM.01.17.06/179.16

a mezzo: PEC

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *Pratica ARAMIS 63408, Termolan S.r.l., stabilimento in Empoli, via G. Di Vittorio 2-4, richiesta contributo prot. Regione Toscana n. 436686/2023 per chiusura diffida di cui al D.Dir. RT n. 18102/2023, prot. ARPAT nn. 68072 del 13.09.2023 e 71128 del 24.09.2023, cl. EM.01.17.06/179.16*

Ci viene chiesto di verificare quanto prodotto da Termolan S.r.l. in data 12.09.2023 al fine di ottemperare alla diffida in oggetto a rispettare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione D.Dir. RT 7180/2017 volturata con D.Dir. RT 6493/2018 e poi aggiornata con D.Dir. RT 5815/2020 e con D.Dir. RT 9391/2020, a seguito di nostra verifica di mancato rispetto:

- della prescrizione 5a, per aver eseguito in data 29.07.2021 autocontrolli alle emissioni in condizioni di esercizio diverse da quelle più gravose;
- della prescrizione 5b, per aver annunciato in data 21.03.2023 lo svolgimento di autocontrolli alle emissioni in data 31.03.2023 con anticipo inferiore ai 15 giorni;
- della prescrizione 6, per non aver etichettato le sorgenti emissive in modo ben visibile (si dà atto della loro apposizione dopo il nostro sopralluogo).

La richiesta si focalizza sul punto 2 della diffida, che recita:

“entro 30 giorni dal ricevimento della presente diffida la ditta presenti alla Regione Toscana e ad ARPAT una relazione di sintesi nella quale siano illustrate le motivazioni che hanno determinato l'inottemperanza alle prescrizioni soprascritte, facenti parte dell'atto autorizzativo.”

Documentazione prodotta

La documentazione presentata consiste in un'esposizione delle prescrizioni di cui all'atto autorizzativo, accompagnata dalle cause d'inottemperanza e dalla descrizione delle soluzioni adottate.

In relazione al punto 5.a viene indicato che l'emissione E16, è la più recente installata in ditta (anno 2020 modifica); considerati e riportati i valori di progetto sulla potenzialità. Affermato che in fase di autocontrollo le condizioni di funzionamento sono sempre state le più gravose e idonee al controllo per i valori limite rispetto al dato ipotizzato. La ditta in proposito si impegna a verificare i valori ottenuti dagli ultimi campionamenti e a chiedere una modifica non sostanziale all'autorizzazione che tenga conto del valore più vicino a quelli campionati nelle condizioni più gravose.

In relazione al punto 5.b viene affermato essersi trattato di erronea trascrizione (interna) dei termini temporali di 15 giorni per l'invio della comunicazione precedente l'autocontrollo, fatto avvenuto al momento della richiesta di modifica nell'anno 2020. Preciso che in occasione dell'autocontrollo del 20.07.2023 la relativa comunicazione preventiva è stata correttamente inviata in data 29.06.2023, a dimostrare l'avvenuta risoluzione della problematica.

In relazione al punto 6 alla mancanza dovuta a errore interno di comunicazione e quindi non portata a termine è stato posto immediatamente rimedio etichettando le sorgenti emissive.

Prodotti anche disegni illustranti in prospetto l'emissione E16 e l'offerta ricevuta nel 2018 per la sua costruzione e il suo montaggio.

Osservazioni

Rispettata la tempistica imposta per la produzione della richiesta documentazione, che ci appare esaustiva.

Conclusioni

Visto quanto sopra si ritiene che la diffida sia stata ottemperata e ci si esprime sulla documentazione prodotta in senso **positivo**.

Con i migliori saluti

Empoli, 24.10.2023

Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese
Settore Supporto Tecnico
Il sostituto responsabile
Andrea Cappelli¹

Allegati: nessuno

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.